DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1966

relativa all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/423/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI relativo a talune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista G prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b e c,

Vista la lettera dell'8 dicembre 1965 ed il telex del 28 gennaio 1966, con i quali la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1966, la concessione di un contingente tariffario di 4.500 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune,

Vista la propria decisione del 12 maggio 1966 [1] relativa alla concessione alla Repubblica italiana, per il 1966, di un contingente tariffario di 2.000 tonnellate in esenzione da dazio per il ferro-cromo superrafinato,

Considerando che detto volume di 2.000 tonnellate, corrispondente alla quota della Repubblica italiana nel contingente tariffario di 2.400 tonnellate consolidato in esenzione da dazio nel quadro del G.A.T.T., è stato fissato senza pregiudizio di un'altra soluzione globale che avrebbe potuto essere adottata dopo una nuova procedura di consultazione onde tener conto di eventuali ulteriori difficoltà di approvvigionamento nella Comunità ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	15.359	14.384	10.650 (più movimenti di scorte)	10.651	15.057	18.820
Produzione propria	—	—	950	203	4.558	9.289
Importazioni :						
— dai paesi terzi	8.431	6.500	5.219	8.868	5.251	5.045
— dalla C.E.E.	6.928	7.884	5.143	6.122	6.893	4.325
Esportazioni totali	—	—	665(1)	1.974(1)	1.645(1)	—

(1) Ferrocromo raffinato e superraffinato.

Considerando che, sulla scorta dei dati di cui sopra e tenuto conto della progressione registrata dal 1963, il consumo per il 1966 può essere valutato a 23.000 tonnellate ; che l'aumento della produzione propria registrata negli ultimi anni permette di considerare fondata la valutazione della Repubblica italiana, secondo la quale nel 1966 detta produzione raggiungerà le 12.000 tonnellate ; che rimangono così 11.000 tonnellate da coprire mediante importazioni di ogni provenienza ; che dai dati sopra esposti risulta che dal 1961 lo Stato membro richiedente copre circa la metà del proprio fabbisogno di importazione di ferro-cromo superraffinato con forniture degli Stati membri ; che in tal modo la contrazione di tali forniture registrata nel 1965 può essere considerata come un fenomeno passeggero, non rappresentativo della situazione d'insieme ; che, inoltre, nel corso della nuova procedura di consultazione soprammenzionata è risultato che la Francia era in grado di fornire all'Italia un quantitativo mensile di ferro-cromo superraffinato pari a 1.300 tonnellate ; che, tuttavia, la regolarità di tali forniture può essere considerata sicura soltanto a decorrere dal secondo semestre del 1966 ; che i quantitativi eventualmente forniti prima di tale epoca potranno consentire soltanto la ricosti-

[1] GU n. 101 dell'8. 6. 1966, pag. 1614/66.

tuzione delle scorte ; che, in tali condizioni, le forniture comunitarie utili a disposizione dell'Italia possono essere valutate, per il 1966, in 7.500 tonnellate circa ; che, tenuto conto del fabbisogno di importazione dai paesi terzi che resta ancora da coprire, il volume adeguato del contingente per il 1966 ammonta a 3.500 tonnellate ; che, tuttavia, per il 1966 è già stato concesso all'Italia un contingente tariffario di 2.000 tonnellate in esenzione da dazio ; che pertanto è opportuno aumentare detto volume di 1.500 tonnellate ;

Considerando che per la determinazione del dazio del contingente è opportuno tener conto della situazione particolare del prodotto in questione e del grado di attuazione dell'Unione doganale, posto che alla data del 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno dovuto procedere, da un lato, al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune per il prodotto in questione e, dall'altro, ad una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari ; che tali considerazioni inducono a ritenere opportuno applicare al contingente tariffario per il prodotto in questione un dazio pari al 25 % del ravvicinamento alla tariffa doganale comune da effettuare all'inizio del periodo di validità della presente decisione ; che detto ravvicinamento deve essere calcolato partendo dal periodo che precede il 1° gennaio 1961 ; che per il prodotto oggetto della presente decisione lo Stato membro non ha addotto fatti tali da giustificare, in via eccezionale, la fissazione del dazio contingentario ad un livello inferiore ; che il 25 % del ravvicinamento, calcolato sulla base sopra indicata, induce a fissare il dazio contingentario nella misura dell'1,2 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 1966, per le sue importazioni dai paesi terzi e per la trasformazione nel proprio territorio, di ferro-cromo contenente, in peso, fino allo 0,10 % di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), di cui alla voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, viene portato da 2.000 a 3.500 tonnellate.

Articolo 2

A detto contingente tariffario supplementare di 1.500 tonnellate va applicato un dazio dell'1,2 %.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN